

X LEGISLATURA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

Verbale n. 99

Seduta del 28 marzo 2011

		Presenti	Assenti
Piero CAMBER	Presidente	Sì	
Enore PICCO	Vicepresidente		Sì
Paolo MENIS	Vicepresidente	Sì	
Roberto NOVELLI	Segretario	Sì	
Enio AGNOLA			Sì
Roberto ANTONAZ		Sì	
Roberto ASQUINI			Sì
Edouard BALLAMAN			Sì
Massimo BLASONI		Sì	
Giorgio BRANDOLIN		Sì	
Paride CARGNELUTTI		Sì	
Paolo CIANI			Sì
Franco CODEGA		Sì	
Pietro COLUSSI		Sì	
Franco DAL MAS			Sì
Luigi FERONE		Sì	
Igor GABROVEC		Sì	
Danilo NARDUZZI		Sì	
Alessia ROSOLEN		Sì	
Edoardo SASCO		Sì	
Alessandro TESOLAT		Sì	
Piero TONONI		Sì	
Danilo NARDUZZI	sostituisce Enore PICCO	Sì	
Paolo MENIS	sostituisce Giorgio BRANDOLIN	Sì	
Edoardo SASCO	sostituisce Alessandro TESOLAT	Sì	
TOTALE		19	6

Il giorno **28 marzo 2011, alle ore 14.50**, nell'Aula del Consiglio regionale, si riunisce la VI Commissione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Audizioni in merito al testo unificato proposto dal Comitato ristretto istituito per l'esame dei progetti di legge n. 67 "Disposizioni regionali sulle Politiche Giovanili e sul Fondo di Garanzia per le opportunità dei Giovani" e n. 105 "Legge per l'autonomia dei giovani".
3. Esame del progetto di legge "Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima Guerra Mondiale»"

(Presidenza del Presidente Camber)

Il PRESIDENTE, accertata la sussistenza del quorum costitutivo e constatata la presenza del consigliere MARIN, rileva che in relazione al punto 2 all'ordine del giorno la consigliera ROSOLEN è delegata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento interno a sostituire i componenti ASQUINI, BALLAMAN e CIANI mentre il consigliere CORAZZA a sostituire AGNOLA.

Alle ore 14.50 il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta.

Passando al **punto 1** all'ordine del giorno il PRESIDENTE fa presente che è a disposizione il verbale della seduta **n. 98** del 10 marzo 2011 il quale, in mancanza di osservazioni, sarà da intendersi approvato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento interno.

Il PRESIDENTE passa alla trattazione del **punto n. 2 all'ordine del giorno** che prevede le audizioni in merito al testo unificato proposto dal Comitato ristretto istituito per l'esame dei progetti di legge n. 67 "Disposizioni regionali sulle Politiche Giovanili e sul Fondo di Garanzia per le opportunità dei Giovani" e n. 105 "Legge per l'autonomia dei giovani".

Prende la parola ŠPACAPAN rappresentante del Mladi Slovenske Skupnosti che dà lettura della memoria (allegato 1).

Segue l'intervento di KLANJŠČEK del gruppo Prihodnost – Giovani della Slovenska Skupnost che dà lettura della memoria (allegato 2).

E' la volta di IERNETTI per dell'Unione degli Studenti dà il suo contributo con la lettura della memoria (allegato 3).

La parola passa a D'ANDREA del Progetto Giovani CGIL il quale, dopo aver precisato che il Progetto giovani differisce dal sindacato CGIL sentito nella precedente seduta, critica lo strumento dei *voucher*, ritenuto non adatto a favorire l'occupazione. Chiede poi ravvedimenti in merito all'autonomia abitativa e alle sorti dell'emendamento proposto nella seduta di audizioni precedente che non compare nel testo del progetto di legge.

A tal proposito il PRESIDENTE spiega che le note e le osservazioni proposte dai soggetti invitati saranno prese in considerazione in fase di esame e approvazione del progetto di legge.

Il PRESIDENTE passa dunque alla lettura della memoria inviata dall'Associazione ETNOBLOG in quanto i rappresentanti non sono potuti intervenire per precedenti impegni (allegato 4). Ricorda poi che sul sito internet del Consiglio è stata attivata una pagina dedicata ad un sondaggio sul progetto di legge in esame. Ad ora solo 16 persone hanno partecipato al sondaggio.

La parola passa ora a MOSENIC rappresentante della Associazione Slovena Scout Italia, il quale condivide il progetto di legge all'ordine del giorno.

E' la volta di PUCILLO rappresentante delle Commissioni Pastorali Giovanili del Triveneto che spiega che le pastorali giovanili per l'attività che svolgono non sono coinvolte nel progetto di legge in esame, in quanto le pastorali hanno altre finalità. Si tratta comunque di un'iniziativa positiva per il modo dei giovani.

La parola è per ARTICO dell'Associazione lo Deposito la quale dà un giudizio complessivamente positivo al testo del progetto di legge che tuttavia ritiene di respiro alquanto assistenziale. A tal proposito chiede maggiori spiegazioni sui poteri della Consulta prevista dal progetto di legge. Esprime poi perplessità sul tipo di enti che la proposta di legge prende in considerazione ossia soltanto quelli *no profit*. Spiega che un'associazione che per statuto non ha fini di lucro non comporta che questa non produca reddito per altri soggetti. Molti enti *no profit* infatti svolgono un'attività economica, creando occasioni di lavoro; porta l'esempio di molti giovani che si rivolgono forse più alle associazioni di volontariato per trovare lavoro che non all'*InformaGiovani*. Evidenzia poi che alcuni contributi non sono destinati direttamente ai giovani ma a persone adulte per incentivare l'occupazione o la soddisfazione del diritto all'alloggio. Conclude che all'art. 21 non viene menzionata la cultura sperimentale intesa come nuovi linguaggi giovanili altrettanto importanti rispetto alla menzionata cultura tradizionale.

La parola passa a FAVRET dell'Associazione Exist la quale dà lettura della memoria (allegato 5).

Terminate le audizioni il PRESIDENTE lascia la parola ai consiglieri.

Prende la parola il consigliere CORAZZA che ringrazia i rappresentanti dell'associazioni per la partecipazione. Chiarisce che questo progetto di legge non intende essere mera volontà delle istituzioni regionali, piuttosto mira al maggior coinvolgimento delle realtà giovanili sul territorio. Risponde alle perplessità sollevate da Progetto Giovani in merito ai voucher il cui scopo è far emergere il lavoro nero e non essere nuovo motivo di precarietà lavorativa. Raccoglie le preoccupazioni di coloro che auspicano che tale legge abbia poi risvolti concreti e non rimanga inapplicata.

Il consigliere CODEGA non condividendo l'impostazione neoliberista della legge ne riconosce l'utilità. Concorda che l'art. 2 porti ad un'eccessiva competizione quando i soggetti coinvolti non possono contare tutti sulle medesime condizioni. Ammette la mancanza dell'importante strumento del reddito di cittadinanza. Riconosce l'importanza del fondo di garanzia. Concorda su quanto deciso in merito all'autonomia abitativa pur riconoscendo che anche altri soggetti auditi hanno criticato la scelta di non destinare direttamente il denaro ai giovani. Per quanto concerne la Consulta, il consigliere spiega che la rappresentanza va data a organi costituiti altrimenti non c'è certezza di reale rappresentanza; solleva dubbi sull'eccessiva burocratizzazione dell'organo. Si rivolge poi ai soggetti presenti in aula per avere ulteriori indicazioni sul tipo di rappresentanza giovanile da richiedersi in seno alla Consulta.

Il consigliere ANTONAZ esprime le proprie perplessità su questo progetto di legge ricordando che esiste già una legge sui giovani promulgata nella legislatura precedente. E' perplesso sul limite dei 35 anni stabilito dal progetto di legge ritenuto troppo elevato. Ritiene che tale progetto di legge sia a sostegno

dei giovani più fortunati e che ciò possa contribuire a creare giovani di serie A e giovani di serie B. Si chiede poi perché solo l'imprenditorialità giovanile debba essere sostenuta rispetto ad altri lavori altrettanto dignitosi. Sostiene infine che un lavoratore precario non sarà mai in grado di restituire un prestito. E' dunque necessario risolvere dapprima il problema del precariato.

Il consigliere BLASONI risponde ai colleghi dell'opposizione chiarendo che il Comitato ristretto che ha redatto il progetto di legge era aperto a tutte le forze politiche e i partecipanti hanno lavorato in buona sintonia. Rammenta che la legge non cita soltanto il merito, ma anche la solidarietà. La legge poi non pretende di essere un testo unico in materia, ma un passo avanti a favore dei giovani. Spiega che il limite dei 35 anni è stato fissato per avvicinarsi anche ai meno giovani in un momento di crisi, né che la legge sia a favore solo dell'imprenditorialità giovanile. Risponde infine a coloro che hanno sollevato il problema delle risorse chiarendo che in questo momento storico le risorse economiche sono effettivamente scarse e non è stato possibile prevedere risorse a fondo perduto. A tal proposito quindi è convinto che il prestito d'onore sia lo strumento migliore rispetto che erogare piccoli contributi a fondo perduto. Grazie al fondo di garanzia il giovane potrà contare su una quantità di denaro maggiore. Non si tratta di un testo ideologico come taluni hanno sostenuto.

Conclude gli interventi l'assessore MOLINARO ringraziando per la partecipazione e per gli spunti forniti. Ricorda che il provvedimento della legislatura precedente non è stato accantonato in quanto è in questa legislatura che sono stati fatti i regolamenti d'attuazione. La legge del 2007 è stata applicata nella parte delle linee di spesa ovvero le contribuzioni alle associazioni giovanili, mentre nel 2009-2010 la Regione ha fatto una serie di riparti consistenti. Rammenta che il progetto di legge può essere migliorato e maggiormente definito anche grazie ai contributi delle audizioni.

Non essendoci altri interventi si passa alla trattazione del **punto n. 3 all'ordine del giorno**, ovvero l'esame del progetto di legge "Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima Guerra Mondiale»"

Introduce la discussione il PRESIDENTE portando l'attenzione dei consiglieri su un emendamento presentato in sostituzione degli emendamenti già presentati che decadono.

Prende la parola il consigliere MARIN che spiega che l'emendamento presentato sostituisce interamente gli emendamenti presentati fino ad ora e si propone di superare i problemi di costituzionalità sollevati sulla competenza dello Stato in tema di individuazione delle figure professionali, di istituzione di albi, elenchi e registri, ecc. Trattandosi di modifiche alla legge 14/2000 con l'emendamento presentato si abbandona il termine "accompagnatori" a favore dell'espressione "valorizzazione dei siti della Grande guerra". Il consigliere MARIN quindi ritira gli emendamenti da 1 a e illustra dunque l'emendamento 0.1.

Il consigliere ANTONAZ constata che con tale emendamento cambia la filosofia della legge; mentre prima la legge era volta a riconoscere una figura professionale, ora si occupa di un aspetto della valorizzazione dei siti della Grande guerra. Ritiene pertanto più opportuno che la figura dell'accompagnatore sia inserito in un'apposita legge sulla "valorizzazione dei siti della Grande guerra".

Il PRESIDENTE condivide l'osservazione ma fa presente che si tratta proprio di modifica alla legge 14/2000 dedicata alla valorizzazione dei siti della Grande guerra.

Il consigliere CODEGA, concordando con il consigliere ANTONAZ, rileva, che la rubrica dell'articolo proposto ha una portata troppo ampia parlando genericamente di valorizzazione dei siti della Grande Guerra.

Il PRESIDENTE, pur constatando che si tratta di una forma di valorizzazione dei siti della Grande Guerra, propone oralmente di sostituire la rubrica "valorizzazione dei siti della grande guerra", con quella di "esperti specializzati in grande guerra" (subemendamento orale 0.0.1).

Il consigliere MENIS concorda di modificare la legge 14/2000 con un articolo dedicato alla figura dell'esperto di Grande guerra, ricordando le numerose persone che contribuiscono gratuitamente a valorizzare i siti della Grande guerra presenti in Regione. Solleva dei dubbi sull'aspetto della specializzazione, temendo che ciò porti a una limitazione dell'attività. Ritiene inoltre opportuno che la legge chiarisca che si tratti di un'attività volontaria.

Il consigliere MARIN risponde che vincolare questa attività alla volontarietà potrebbe in futuro impedire costituire un'occasione di lavoro soprattutto in un periodi di grave crisi economica.

Il consigliere CODEGA, condividendo l'osservazione di Menis, propone d'inserire il requisito "5 anni di esperienza" piuttosto di quello della particolare specializzazione.

Il PRESIDENTE e il consigliere MARIN si riservano un approfondimento al riguardo per l'esame in Aula.

Il PRESIDENTE pone dunque in votazione il subemendamento 0.0.1 che è approvato; poi pone in votazione l'emendamento 0.1, come subemendato, che è approvato; indi pone in votazione l'art. 1 come emendato dalle precedenti modifiche, che è approvato. (vedi. allegato 6).

La Commissione propone il consigliere Marin come relatore di maggioranza; il consigliere Menis annuncia la presentazione di una relazione di minoranza. Si stabilisce il termine massimo previsto dal regolamento decorrente dalla consegna del testo per la presentazione delle relazioni.

Indi il Presidente pone in votazione l'approvazione della pdl nel suo complesso, che è approvata, con l'astensione del PD e il voto favorevole di PDL e Sinistra Arcobaleno.

Poiché non sono state sollevate eccezioni sul verbale messo a disposizione all'inizio della seduta, lo stesso s'intende approvato.

Non essendoci altri interventi il PRESIDENTE chiude la seduta alle ore 16.57.

IL PRESIDENTE
Piero Camber

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Roberto Novelli

IL VERBALIZZANTE
Enrico Tracanzan

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
Michela Boscolo



VI COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DELLE MEMORIE

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima
guerra mondiale>>.>>

approvata nella seduta del 28 marzo 2011

INVITO AD AUDIZIONE PRESSO IV COMMISSIONE PER DISEGNO DI
LEGGE REGIONALE n.105 (LEGGE PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI) E
PROPOSTA DI LEGGE n.67 SULLE POLITICHE GIOVANILI E SUL FONDO DI
GARANZIA PER LE OPPORTUNITÀ DEI GIOVANI

La proposta di legge presenta obiettivi interessanti e punti fondamentali per i giovani. I Mladi Slovenske Skupnosti giudicano come positiva la proposta di legge, vedendo in essa buoni propositi e ottime possibilità per i giovani di oggi. È inutile dire che risulterà di fondamentale importanza poi la messa in opera delle cose scritte, purchè non rimangano solamente sulla carta. I buoni propositi che figurano tra le "Azioni di politica attiva" potrebbero essere veramente un punto di forza per la nostra regione ed un rilancio notevole dei nostri giovani. In questo contesto risulta secondo noi necessario mettere in rilievo il discorso delle varietà culturali regionali, con particolare attenzione alla nostra minoranza, da sempre presente sul territorio e grazie alla quale la Regione Friuli Venezia Giulia gode anche dello status di Regione Autonoma. Un'autonomia speciale che offre alla Regione notevoli benefici e possibilità. È questa anche la peculiarità della Regione Trentino-Alto Adige, forte della presenza della minoranza tedesca, che rappresenta un patrimonio culturale e linguistico, essendo anch'essa a statuto speciale e godendo di particolari benefici e possibilità. Su queste basi vorremmo proporre delle aggiunte al testo in oggetto:

1. nell'Art. 7 del Capo II, dove si parla di "Programmazione e partecipazione", è presentata l'istituzione di una "Consulta regionale dei giovani", organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia, che favorirebbe il raccordo tra quest'ultimi e la Regione stessa. Osservando la composizione di tale Consulta notiamo però la mancata predisposizione di rappresentanti della comunità slovena presente in Regione. Alla lettera a) infatti, dove figurano i quattro rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili, dovrebbe essere predisposto un rappresentante per la comunità slovena. Altrimenti sarebbe probabilmente difficile se non impossibile eleggerne uno in Consulta. È inutile dire che una consulta dei giovani della Regione Friuli Venezia Giulia non può non essere rappresentata anche da un rappresentante della comunità slovena. Si ricorda che la nostra regione gode di Statuto speciale proprio grazie alla presenza della minoranza slovena.
2. l'Art. 14 del Capo IV, dove si parla di "Azioni di politica attiva" e più specificatamente di "Formazione, ricerca e innovazione", crediamo dovrebbero essere inclusi anche incentivi per corsi linguistici di lingua slovena e tedesca rivolti ai nostri giovani, essendo la nostra regione vicina a Slovenia e Austria e dunque in costante contatto con il vicinato, soprattutto dopo la caduta dei confini.
3. l'Art. 21 sempre del Capo IV, dove si parla di "Interventi in ambito culturale", soprattutto al primo punto alle lettere a) e b), manca una concreta sensibilizzazione dei giovani di oggi per le diversità culturali presenti sul territorio regionale. Ci riferiamo qui soprattutto alla minoranza slovena in Regione Friuli Venezia Giulia ed alla sua cultura, con le proprie tradizioni, peculiarità enogastronomiche, manifestazioni tradizionali, usi e costumi. Il nostro

territorio è ricco di varietà culturali, dove spicca proprio la presenza di una minoranza presente da millenni sul territorio regionale.

Con questi accorgimenti alla Proposta di legge crediamo quest'ultima possa essere un ottimo strumento per lo sviluppo giovanile in regione, essendo altresì già di per sé completa ed esaustiva. Ci auguriamo di poter contribuire con la nostra presenza ed esperienza per completare la rappresentanza giovanile della nostra regione.

Grazie e buon lavoro a tutti,

Tomaž Špacapan

Segretario Regionale dei Mladi Slovenske Skupnosti
(Slovenska Skupnost)

In rappresentanza anche del gruppo Mladi za mlade di Trieste

AUDIZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE SULLE POLITICHE GIOVANILI

Promemoria del gruppo Prihodnost - giovani della Slovenska skupnost-Unione slovena di Gorizia

Il testo proposto dal Comitato ristretto della VI commissione consiliare, derivato dal DDL n. 105 e dalla PDL n. 67 è sostanzialmente condivisibile nei suoi propositi. Ovviamente l'efficacia di queste finalità generali della legge e degli interventi specifici previsti dalla norma in oggetto potranno essere valutati solo se adeguatamente supportati dal punto di vista finanziario. Già in passato molte buone leggi sono infatti rimaste tali solo sulla carta in quanto non sono mai state messe in condizione di operare. Appelliamo quindi in questa sede affinché la Regione, una volta fatta la legge, affianchi anche la concreta attuazione delle norme.

Crediamo che anche i giovani cittadini del Friuli Venezia Giulia, siano consapevolmente legati allo sviluppo della propria regione, che si distingue per una posizione geografica unica, con una storia antica e ricca, piena di tradizioni tramandate da generazione a generazione e variopinta dal punto di vista etnico e linguistico. Il ritmo di vita, gli strumenti informatici, gli interessi e le abitudini dei giovani possono spesso far pensare che questi vivano di tutt'altri interessi. Noi crediamo invece che basta trovare la chiave giusta e un'interpretazione moderna del concetto di coinvolgimento attivo che porta ad una maggiore consapevolezza civica.

Nella regione Friuli Venezia Giulia sono storicamente presenti le minoranze linguistico-nazionali. Nei passaggi del testo di legge proposto ove si annoverano gli obiettivi e, nello specifico, ove si definisce l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'identità territoriale, della cultura e delle tradizioni locali, proponiamo un riferimento esplicito alla presenza sul territorio regionale delle minoranze linguistiche. Queste devono avere un ruolo attivo e decisivo nella vita sociale della regione. Esse rappresentano un bagaglio culturale e storico aggiuntivo e possono fungere da cerniera tra gli stati confinanti. In questo senso proponiamo di prevedere concreti incentivi alla collaborazione tra associazioni e aggregazioni giovanili della nostra regione, della Slovenia, della Croazia e dell'Austria, con particolare attenzione a tutte quelle realtà associative che sono espressione delle rispettive minoranze linguistico-nazionali.

Infine vorremmo ricordare anche la problematica dei territori montani della nostra regione. In questi luoghi, spesso disagiati perché privi di molti servizi offerti nelle zone urbanizzate, i giovani sono quelli che soffrono in modo particolare. L'offerta destinata ai giovani è quanto mai scarna e la cosa li porta spesso, per desiderio o necessità, ad abbandonare la montagna, aggravandone lo spopolamento. Da qui la necessità di individuare degli strumenti specifici e mirati alla loro permanenza a casa e al miglioramento dell'offerta in risposta alle loro esigenze e necessità.

Per il resto facciamo riferimento anche all'esposizione dei nostri amici della Slovenska skupnost di Trieste, con i quali formiamo il nostro coordinamento regionale.

Ringraziamo per il coinvolgimento e confermiamo la nostra disponibilità a partecipare attivamente all'implementazione della legge.

Jurij Klanjšček

Gorizia, 28 marzo 2011

MEMORIA SCRITTA

Audizione sulla proposta di legge regionale sui giovani –
testo proposto dal Comitato Ristretto

Signor Presidente, signori Consiglieri,

Indichiamo di seguito le nostre critiche alla proposta di legge sopracitata premettendo che a nostro parere è fondamentale impossibile apportare dei miglioramenti con questo impianto poiché, come è approfondito di seguito, i presupposti e parte degli obiettivi che vengono messi alla base del progetto sono completamente sbagliati o infondati. Per esigenze di chiarezza e completezza abbiamo deciso di dividere la nostra analisi rispetto a tre punti focali: a) i principi ispiratori, b) le misure attuative e c) la questione dei finanziamenti.

A) PRINCIPI ISPIRATORI

Ci troviamo di fronte ad una proposta di legge regionale che non condividiamo fin dai principi ispiratori e a partire dalla categorizzazione di 'giovani'.

I cosiddetti giovani, infatti, non hanno determinati bisogni o aspettative in quanto appartenenti ad una determinata fascia anagrafica, ma perché inseriti in una società e in un sistema economico che fanno della precarietà la cifra fondante dell'esistenza di molti cittadini.

Per essere realmente efficace quindi una legge regionale 'per l'autonomia dei giovani' dovrebbe riconoscere il diritto della cittadinanza per tutti e tutte, giovani e meno giovani, attraverso misure mirate per le diverse forme della precarietà esistenziale: soggetti in formazione, disoccupati, cassintegrati, giovani in ricerca di un primo impiego, migranti, lavoratori precari ed atipici, studenti che hanno abbandonato gli studi.

Una legge che non ponga in contraddizione un fantomatico 'mondo dei giovani' con quello degli adulti ma che costruisca reali spazi di autonomia e di espressione della cittadinanza a prescindere dall'età.

A nostro parere è fondamentale, per un riconoscimento reale dei diritti di cittadinanza, prevedere l'erogazione in modalità e forme diverse per i vari tipi di precarietà, di un reddito di cittadinanza (o anche di formazione). Questa proposta non deve essere letta in chiave assistenzialista ma deve essere considerata un pilastro fondante per la partecipazione di tutti e tutte alla vita politica, sociale, culturale della Regione anche all'interno di un contesto neoliberista come quello nel quale siamo inseriti, e per il quale la forma salariale legata alla prestazione lavorativa, forma che sempre più spesso manca o

non è sufficiente, è ad oggi in Regione l'unica misura in grado di garantire la cittadinanza. All'interno di questo contesto non crediamo che il lavoro autonomo debba essere l'unica modalità con la quale un cittadino si rende autonomo, quindi rigettiamo il tentativo di inculcare la presunta cultura imprenditoriale e concorrenziale, subcultura della società neoliberista, fin dai luoghi di studio. Analogamente crediamo che il merito non possa essere uno strumento per il raggiungimento dell'autonomia come sostenuto da questa legge (articoli 1 e 2) ma viceversa sia un criterio che può essere preso in considerazione – ammesso che sia lecito farlo su criteri quantitativi, oggettivi o addirittura meramente numerici – solo se alla base c'è una forte autonomia di tutti i soggetti interessati da questo processo. Il merito senza diritti universali è solo un gioco di parole, uno slogan propagandistico buono solo per le campagne elettorali.

Esprimiamo inoltre disaccordo rispetto alla incapacità di comprendere all'interno della partecipazione alla vita politica della Regione tutte quelle realtà, iniziative, mobilitazioni, momenti di analisi ed elaborazione etc. che si svolgono al di fuori dei luoghi tradizionali ed istituzionali quali i partiti e la stessa Regione con gli Enti Locali. Lo scollamento dei giovani dalla politica è determinato anche da questo atteggiamento autoreferenziale e spesso paternalistico.

Infine, ci stupisce che, nonostante la fascia anagrafica dei destinatari degli interventi sia compresa tra i 14 e i 35 anni, non sia prevista nessuna misura – e nemmeno nessun obiettivo, eccezion fatta per quello della lotta alla dispersione scolastica di cui riferiamo dopo – prettamente indirizzata agli studenti medi. Il fatto che non abbiano ancora diritto di voto non gli impedisce però di esigere la tutela di alcuni diritti a partire da quello allo studio, sul quale abbiamo presentato più di un anno fa una proposta dal basso di legge regionale in merito alla quale non abbiamo mai ricevuto risposta.

B) MISURE ATTUATIVE

All'interno di questa proposta di legge, oltre che con i principi fondativi, ci troviamo in disaccordo con anche alcune delle misure attuative che sono presentate.

Art. 7 – Consulta Regionale dei giovani

Art. 8 ó Funzioni della Consulta Regionale dei Giovani

Per quanto riguarda la Consulta regionale dei giovani non ci sembra essere rappresentativa delle varie realtà giovanili, che vivono la precarietà esistenziale, a cui dovrebbe essere rivolta la legge. Infatti questa presenta in proporzione un elevato numero di rappresentanti di giovanili di partito, organizzazioni sindacali o associazioni del mondo del lavoro consolidato. Questi rappresentanti, quindi non sono i veri interpreti dei reali bisogni delle diverse categorie esistenti all'interno della popolazione compresa nella fascia di età prevista dalla legge.

Capo III – Associazionismo giovanile

Non ravvisiamo l'utilità di creare un registro regionale delle associazioni giovanili, in quanto rappresenta un mero procedimento burocratico, che può rallentare e limitare le potenzialità della legge, in quanto preclude l'ottenimento di incentivi regionali per le aggregazioni o associazioni non registrate a livello regionale.

Art. 15 – Politiche per il lavoro

Art. 19 – Interventi per l'imprenditorialità

In primo luogo non crediamo che valorizzare l'imprenditoria sia una misura da adottare per incentivare l'autonomia dei giovani e che nemmeno possa rappresentare un fattore determinante dello sviluppo sociale della nostra Regione. Crediamo infatti che per sviluppo

sociale non si intenda una concorrenza sempre più spinta all'interno di questo modello neoliberista della produzione, del consumo e della competizione ma pensiamo che la direzione da prendere sia quella verso un sistema nuovo che ponga l'attenzione su uno sviluppo nel rispetto dei beni comuni e i diritti. In tal senso crediamo che l'autonomia consista nel diritto al lavoro, non necessariamente definito come lavoro autonomo, diritto alla cittadinanza e quindi possibilità di partecipazione attiva alla vita politica, culturale e sociale della Regione.

Non ci troviamo d'accordo, inoltre, con le politiche del lavoro descritte dalla legge infatti riteniamo che le misure di politica attiva dirette a stabilizzare le condizioni di precariato non debbano essere rivolte solamente ai *giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impegno nel settore di ricerca* ma che debbano essere prese misure per garantire il diritto al lavoro a tutte e tutti.

Sempre in questo contesto riteniamo sbagliata la concessione di contributi ai datori di lavoro pubblici e privati che si avvalgono di giovani per prestazioni di lavoro accessorio attraverso i voucher o buoni lavoro in quanto questi rappresentano tipo di lavoro che non è vincolato da contratto e quindi una forma di reintroduzione del caporalato o di 'camuffamento' del lavoro nero.

Art. 25 – Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani

Non crediamo che la sia necessario un Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani in quanto credito concesso a questi. Infatti riteniamo sbagliata l'idea di credito concessa ad una categoria giovanile indistinta in quanto rappresenta una forma di assistenzialismo a favore dei giovani. Riteniamo invece necessario un reddito di cittadinanza (o anche di formazione) diversificato per le varie categorie sociali e diverse forme di precarietà che permetta la reale autonomia e la e la partecipazione attiva alla vita politica e sociale della Regione.

Dispersione scolastica

Un altro punto che crediamo sia importante mettere in evidenza è che la proposta di legge presenta tra gli obiettivi quello di promuovere misure di contrasto alla dispersione scolastica (art 2) ma non è presentata nessuna misura specifica per il raggiungimento dell'obiettivo.

C) FINANZIAMENTI

Rispetto alla questione dei finanziamenti esprimiamo due perplessità in previsione della prevedibile approvazione di questa legge: da un lato che anche le misure relativamente più utili e consone a rispondere ai problemi dei 'giovani' del Friuli Venezia Giulia rimangano senza finanziamenti (così com'è accaduto quando nel corso del dibattito pr l'approvazione dell'ultima Finanziaria Regionale presentammo alcune proposte di modifica, in parte accolte in quattro emendamenti al capitolo 6.1.1.5056, dei quali nessuno è stato accolto dalla maggioranza regionale).

Dall'altro lato il secondo rischio è che le misure siano sì finanziate ma con una decurtazione dei fondi a settori strategici, com'è successo per la legge regionale 2/2011 sull'università: i fondi sono stati decurtati al capitolo 8.3.1.5065 – attività e servizi per i migranti, 5.5.1.5060 – volontariato e servizio civile, 6.1.1.5056 – sostegno della frequenza scolastica, 1.4.1.1026 – cooperazione sociale. Come si può notare questo tipo di azioni rientra in un contesto di 'guerra tra poveri' mentre altri capitoli di spesa ben più contestabili come quelli per le grandi opere pubbliche, per gli sconti IRPEF a banche e assicurazioni o per le scuole private non vengono assolutamente toccati.

Da: Paolo [mailto:paolo@onstagetrieste.com]

Inviato: lunedì 28 marzo 2011 12.26

A: Boscolo Michela

Oggetto: audizione politiche giovanili

Priorità: Alta

Con la presente per ringraziarvi dell'invito, ma per sopraggiunti problemi lavorativi mi è impossibilitato parteciparvi; lascerò a seguire una traccia scritta con alcune osservazioni in merito.

Osservazioni:

- a) Nella proposta di legge non vi è cenno ai problemi abitativi legati agli affitti; gran parte dei giovani non possono permettersi di acquistare un immobile vista la condizione di precarietà né tantomeno di accedere a delle fonti di finanziamento, bisognerebbe quindi cercare di creare delle condizioni che permettano di facilitare l'entrata sul mercato per gran parte di quelle abitazioni sfitte in modo da diminuire il costo e aumentarne l'offerta.
- b) Nella proposta si potrebbe inserire delle politiche che facilitino i rapporti tra le associazioni e i centri di aggregazione che svolgono attività costante sul territorio regionale, favorendone la costituzione di una rete che permetta di sfruttare delle sinergie abbattendo alcuni costi utilizzando delle economie di scala.
- c) In ultima analisi aggiungerei che si è persa una buona occasione per cercare di fare una legge sui giovani attraverso una forma partecipata sul modello della Toscana che avrebbe stimolato di più e allo stesso tempo avvicinato i giovani a delle scelte sul loro futuro facendoli diventare protagonisti.

Colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti

Paolo Rizzi

Etnoblog

via Madonna del Mare, 3 - 34124 - Trieste, Italy

mob: (+39) 349-7783314

uff: (+39) 040-310349

fax: (+39) 040-0641008

mail: paolo@onstagetrieste.com

web: www.onstagetrieste.com

Legge giovani – commenti di ExisT Struttura Nazionale ex Volontari Europei

Capo I

Art 1

Comma 3

Inserire un riferimento alla PARTECIPAZIONE dei giovani e non solo alla cittadinanza attiva;

comma 3 lettera a

promuovere lo spirito di intraprendenza dei giovani quale promozione dell'accesso al mondo del lavoro e dell'occupabilità

Art 2

Comma 1 lettera b

Fare riferimento alle pari opportunità per tutti = inclusione dei giovani con minori opportunità

Comma 1 lettera g

Partecipazione attiva o partecipazione democratica invece di “partecipazione responsabile”

Comma 1 lettera h

Far riferimento all'importanza della partecipazione dei giovani alla costruzione del futuro dell'Unione europea

Comma 1 lettera i

Assieme alla promozione delle lingue, aggiungere la promozione del multilinguismo e il rispetto per le diversità culturali; lotta contro il razzismo e la xenofobia

--> sottolineare l'importanza degli STRUMENTI FORMATIVI. L'apprendimento è una via privilegiata che porta all'occupabilità

Capo II

Art 9

Permettere ai giovani di imparare come funzionano i processi democratici

Imparare a far sentire la propria voce

Provare gli effetti se si vuol dire cambiare le cose o influenzare il comportamento di quello che mi circonda

--> confrontare con i “Progetti di Giovani e democrazia promuovono la partecipazione attiva dei giovani alla vita della loro comunità locale, regionale, nazionale o internazionale e il sostegno alla loro partecipazione ai meccanismi della democrazia rappresentativa.”

<http://www.agenziagiovani.it/azioni/azione1.aspx#>

Capo III

Art 11

Comma1

Integrare con la parola prevalentemente:

Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione del registro sono composte PREVALENTEMENTE da persone di età non superiore a 35 anni...

Art 14

Inserire un riferimento all'apprendimento (anche durante tutto l'arco della vita – Lifelong Learning Programme http://www.programmallp.it/llp_home.php?id_cnt=1) e al multilinguismo.

Strumento youth pass <http://www.youthpass.eu/it/youthpass/> per favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro

Tramite lo Youthpass la Commissione Europea certifica un'esperienza formativa e costituisce un periodo di apprendimento non formale e informale.

Questo documento può risultare di grande utilità per il futuro percorso formativo e lavorativo del partecipante.

Come precisato nella comunicazione della Commissione “L'Unione multilingue”, la Commissione si sforza di utilizzare i propri programmi per promuovere il multilinguismo, perseguendo due obiettivi a lungo termine: contribuire a creare una società che tragga il maggior vantaggio possibile dalle differenze linguistiche e incoraggiare i cittadini ad apprendere le lingue straniere.

Art 16

Promuovere le buone prassi delle strutture degli ex volontari europei, degli studenti erasmus o dei volontari del servizio civile. Esempi di come questi giovani – una volta finita la loro esperienza all'estero – hanno reinvestito le conoscenze e capacità acquisite, nella propria comunità locale

--> proponiamo di supportare queste realtà presenti a livello regionale, sia già costituite che presenti in gruppi informali

www.exist-youth.eu

<http://www.esnitalia.org/>

http://www.serviziocivilemagazine.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2104:servizio-civile-come-creare-unassociazione-di-volontari-ed-ex-volontari&catid=42:servizio-civile&Itemid=135

Art 17

Citare il protocollo di intesa con l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

<http://www.agenziagiovani.it/Home.aspx>

porre maggiore attenzione all'educazione non formale, e a concetti quali “employability” e “intercultural dialog”

Art 20

Integrare con strumenti per l'integrazione, la lotta contro la xenofobia e il razzismo

Art 23

Favorire la messa in rete delle buone prassi presenti in Regione (informagiovani, centri di aggregazione giovanile, associazioni giovanili, ...)

Capo V

Art 25

Promuovere l'autonomia e lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità dei giovani.

Prevedere l'accesso al fondo di garanzia anche per le associazioni e le aggregazioni giovanili. Prevedere l'accesso al fondo di garanzia anche per coprire le spese di progetti approvati e cofinanziati a livello comunitario.

Capo VI

Art 26

Limitare la proliferazione di nuovi siti web e puntare invece sul raggruppamento e la condivisione di risorse.

Comma 3

Citare il protocollo di intesa con l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

Art 27

Comma 3 lettera e

Aggiungere le parole stage, volontariato all'estero

Comma 4

Citare il protocollo di intesa con l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

proposte:

1 promuovere la partecipazione

2 utilizzare lo strumento della formazione e quindi dell'apprendimento quale stimolo all'occupazione dei giovani

3 porre una maggiore attenzione all'inclusione e dei giovani con minori opportunità

4 favorire il multilinguismo e la diversità culturale

5 non inventarsi nuove norme/finanziamenti ma fare più attenzione a ciò che esiste già (a livello nazionale o comunitario)

6 favorire la creazione di poli per l'offerta di informazione qualificata, in particolare sulla mobilità, l'apprendimento e il lavoro sia in Regione ma soprattutto all'estero

7 affiancare a questi poli di informazione sulla mobilità, esperienze positive di ragazzi che sono ritornati dall'estero e hanno portato avanti azioni concrete sul territorio regionale.

Far riferimento al programma Gioventù In Azione

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

In attuazione della decisione n.° 1719/2006/CE del 15 novembre 2006, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e gli Stati membri dell'Unione Europea hanno istituito il programma Gioventù in Azione, che mette in atto il quadro normativo a sostegno delle attività educative non formali per i giovani.

Priorità permanenti

Cittadinanza europea

La sensibilizzazione dei giovani sul proprio essere cittadini europei è una priorità del programma Gioventù in Azione. L'obiettivo è di incoraggiarli a riflettere su temi di rilevanza europea e di coinvolgerli nel dibattito sulla costruzione e sul futuro dell'Unione Europea. Su questa base, i progetti dovrebbero essere caratterizzati da una forte "dimensione europea" e stimolare la riflessione sulla nascente società europea e sui suoi valori.

L'espressione "dimensione europea" rappresenta un concetto ampio, alla luce del quale ogni progetto di Gioventù in Azione dovrebbe offrire ai giovani partecipanti l'opportunità di identificare valori comuni con giovani provenienti da paesi diversi nonostante le proprie differenze culturali.

I progetti dovrebbero anche stimolare i giovani a riflettere sulle caratteristiche essenziali della società europea e, soprattutto, incoraggiarli ad assumere ruoli attivi nelle proprie comunità. Per sentirsi davvero europei, è necessario che i giovani acquistino consapevolezza del ruolo determinante che spetta loro nella costruzione dell'Europa presente e futura. Pertanto un progetto con una dimensione europea non dovrebbe soltanto "scoprire" l'Europa, ma anche e soprattutto mirare a contribuire alla sua costruzione.

Partecipazione dei giovani

Una delle principali priorità del programma Gioventù in Azione è la partecipazione attiva dei giovani. L'obiettivo globale del Programma è infatti di incoraggiare i giovani a essere dei cittadini attivi. La partecipazione si realizza nelle seguenti dimensioni, fissate nella Risoluzione del Consiglio sugli obiettivi comuni in materia di partecipazione e informazione dei giovani⁵:

- incentivare la partecipazione dei giovani alla vita civile della propria comunità
- incentivare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia partecipativa
- fornire maggiore sostegno a varie forme di educazione alla partecipazione.

I progetti finanziati nell'ambito del programma Gioventù in Azione dovrebbero rispecchiare queste tre dimensioni, utilizzando l'approccio partecipativo come un principio pedagogico per l'attuazione del progetto.

I principi chiave dell'approccio partecipativo nell'ambito dei progetti Gioventù in Azione:

- lasciare spazio all'interazione tra partecipanti, evitare l'ascolto passivo
- rispetto verso le conoscenze e competenze individuali
- garantire a ciascuno non solo coinvolgimento, ma anche influenza sulle decisioni inerenti al progetto
- la partecipazione è allo stesso tempo un processo di apprendimento e un risultato

più che una specifica serie di competenze tecniche, è un approccio, un'attitudine.

Gli approcci partecipativi si basano su principi comportamentali, come ad esempio:

invertire il ruolo tradizionale degli "esperti" esterni (inversione dell'apprendimento: da estrarre a rendere autonomi)

incoraggiare i giovani a condurre le proprie analisi (prendere le redini)

coscienza autocritica grazie all'aiuto dei mediatori

condivisione di idee e di informazioni.

Le tecniche partecipative non sono semplicemente degli strumenti: l'approccio partecipativo è anche un'attitudine, uno stato mentale.

In senso lato, questa priorità dovrebbe essere vista come un metodo chiave per permettere ai giovani di

partecipare attivamente a ogni progetto di Gioventù in Azione, in ogni suo stadio di sviluppo. In altre parole, i

giovani dovrebbero essere consultati e costituire parte attiva in tutti i processi decisionali che riguardino i loro

progetti.

Inoltre il progetto Gioventù in Azione incoraggia il coinvolgimento dei giovani in progetti con un impatto positivo sulla comunità in generale.

Diversità culturale

Il rispetto per la diversità culturale, insieme alla lotta contro il razzismo e la xenofobia, costituisce una priorità per

il programma Gioventù in Azione. Favorendo attività comuni tra giovani con bagagli culturali, etnici e religiosi

diversi, il Programma mira infatti ad arricchire la loro formazione interculturale.

Per quanto riguarda la messa a punto e realizzazione dei progetti, ciò significa che i giovani partecipanti a un

progetto dovrebbero acquisire coscienza della sua dimensione interculturale: il progetto dovrebbe stimolare la

consapevolezza e la riflessione sulle differenze di culture e valori, mentre i giovani dovrebbero essere incoraggiati

a sfidare con rispetto e sensibilità i punti di vista che perpetuano diseguglianze e discriminazioni. Sarebbe inoltre

opportuno servirsi di metodi di cooperazione interculturale, per consentire ai partecipanti al progetto di

contribuirvi su basi paritarie.

Inserimento di giovani con minori opportunità

Una priorità importante per l'Unione Europea è offrire accesso al programma Gioventù in Azione a tutti i giovani,

inclusi i giovani con minori opportunità.

I giovani con minori opportunità sono quelli che si trovano in svantaggio rispetto ai loro coetanei per una o più tra

le situazioni e difficoltà elencate nella lista esemplificativa che segue. In alcuni contesti tali situazioni e difficoltà

impediscono ai giovani un accesso efficiente all'istruzione formale e non formale, alla mobilità e partecipazione

transnazionale, alla cittadinanza attiva, all'autonomia decisionale e al coinvolgimento nella società in generale.

Ostacoli sociali: giovani vittime di discriminazione per sesso, appartenenza etnica, religione, orientamento sessuale, disabilità, ecc.; giovani con deficit nelle capacità sociali o comportamenti antisociali o a rischio; giovani in situazioni precarie; (ex) delinquenti, (ex) dipendenti da alcool o droghe; genitori giovani e/o single; orfani; giovani appartenenti a famiglie disgregate.

Ostacoli economici: giovani con basso tenore di vita o basso reddito, giovani che dipendono dall'assistenza sociale; disoccupazione o povertà di lungo termine; giovani senzatetto, con debiti o con problemi finanziari.

Disabilità: giovani con disabilità mentali (intellettuali, cognitive, di apprendimento), fisiche, sensorie o di altro tipo.

Difficoltà di apprendimento: giovani con difficoltà di apprendimento; giovani che hanno terminato o abbandonato precocemente la scuola; persone sotto-qualificate; giovani con risultati scolastici insufficienti.

Differenze culturali: giovani immigrati o rifugiati, o discendenti da famiglie di immigrati o rifugiati; giovani appartenenti a minoranze nazionali o etniche; giovani disadattati dal punto di vista linguistico e culturale.

Problemi di salute: giovani con problemi di salute cronici, condizioni cliniche o psichiatriche gravi; giovani con problemi di salute mentale.

Ostacoli geografici: giovani provenienti da zone periferiche o rurali; giovani che vivono in piccole isole o regioni periferiche; giovani di aree urbane problematiche; giovani che vivono in zone con servizi ridotti (trasporti pubblici limitati, infrastrutture carenti, villaggi abbandonati).

I gruppi e le organizzazioni giovanili dovrebbero adottare le misure del caso per evitare l'esclusione di determinati gruppi target. È poi possibile che alcuni giovani risultino svantaggiati rispetto ai loro coetanei per una situazione o un ostacolo in un determinato paese o regione, ma non in un altro.

Gioventù in Azione è un programma rivolto a tutti: è importante perciò dedicare uno sforzo particolare all'inclusione dei giovani con necessità speciali.

Oltre a consentire l'accesso a tutti, il programma Gioventù in Azione mira anche a diventare uno strumento per incentivare l'inserimento sociale, la cittadinanza attiva e l'occupazione di giovani con minori opportunità, contribuendo in generale alla coesione sociale.

Per il programma Gioventù in Azione è stata elaborata anche una speciale Strategia per l'inserimento, quadro di riferimento comune per le iniziative e le azioni intraprese dalla Commissione, dagli Stati membri, dalle Agenzie Nazionali ed Esecutiva e da altre organizzazioni al fine di rendere l'inserimento una priorità del loro lavoro.



MOVIMENTO GIOVANILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 22 marzo 2011

Il Movimento Giovanile UDC del Friuli Venezia Giulia esprime il suo favore in riferimento alla Proposta di Legge regionale sull'autonomia dei giovani.

Le problematiche del mondo giovanile e l'interesse dell'Amministrazione regionale di volerle mettere al centro dimostra la giusta impostazione di una regione che guarda al futuro e impegnata ad aiutare le nuove generazioni.

Diversi punti sono fondamentali per il nostro movimento, ed è importante che siano sottolineati:

1. la centralità della famiglia fondata sul matrimonio, come indicata all'art. 29 della Costituzione;
2. la meritocrazia;
3. la dimensione regionale, nazionale ed europea con particolare attenzione alle caratteristiche transfrontaliere della nostra realtà;
4. l'autonomia abitativa;
5. la spinta ad imprendere sia a livello di volontariato che lavorativo.

Ci sono poi alcune osservazioni di indirizzo ed altre puntuali che vorremmo presentare all'attenzione della IV Commissione:

- vorremmo che all'articolo 5 venisse sottolineato il fatto che il piano privilegi i progetti ed in particolar modo quelli presentati da più associazioni.
- vorremmo sapere se le aggregazioni giovanile verranno trattate come le associazioni e con quale legittimazione;
- infine si suggerisce di proiettare la nuova legislazione in materia di giovani in una prospettiva di integrazione dei giovani immigrati.

Entrando nel particolare del DDL 105 abbiamo queste osservazioni da fare:

- Art. 1, comma 1 al posto di "riconosce" inserire "favorisce le iniziative che valorizzano";
comma 3) lettera b) al posto di "politica condivisa" inserire "politiche condivise";
lettera c) al posto di "riconosce" inserire "incentiva";
al posto di "collettive" inserire "aggregative";
- Art 2 comma 1 lettera d) al posto di "della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione" inserire "dell'istituzione familiare fondata sul matrimonio, agevolando la formazione delle nuove famiglie";
lettera e) dopo "intergenerazionali aggiungere", secondo il principio della solidarietà.
lettera f) dopo "locali aggiungere" "proiettandole in una dimensione di unità nazionale".



MOVIMENTO GIOVANILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

- Art. 8 comma 1 lettera e) dopo internazionale aggiungere ottenendo presente, a livello di priorità, il carattere transfrontaliero della nostra Regione.
- Art. 21 comma 1 al posto di interventi però inserire progetti che abbiano per oggetto
- Lettera c) dopo comunità inserire nazionale
- Art 24 soppresso, riteniamo sia più importante sostenere i progetti spontanei

Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti

Alessandro Driussi

per conto del Movimento Giovanile UDC del Friuli Venezia Giulia



VI COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima
guerra mondiale>>.>>

approvata nella seduta del 28 marzo 2011

PDL N. 136-43

*<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>*

Proponente: Camber

Subemendamento orale modificativo all'emendamento 0.1

1. La rubrica dell'articolo 3 bis è sostituita dalla seguente: <<esperto specializzato in Grande guerra>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 0.0.1

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin
Emendamento sostitutivo

Art. 3 bis
(*Accompagnatore specializzato Grande Guerra*)

1. L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 bis
(*Valorizzazione dei siti della Grande Guerra*)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati in Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, ai sensi della sezione sesta del D.Lgs. 15-3-2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
2. L'attività di accompagnamento riguarda persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti sul territorio della regione.
3. La guida turistica può avvalersi dell'attività di accompagnamento di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono stati individuati i siti legati alla prima guerra mondiale.
4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai luoghi della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate da esperti specializzati in grande guerra di cui al presente articolo, al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.

EMENDAMENTO 0.1

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14

<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale>>.>>

5. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, effettua la selezione per svolgere le attività di cui ai commi 2 e 4.

6. Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità per svolgere le attività di cui ai commi 2 e 4.

7. In sede di prima applicazione possono, a domanda, svolgere le attività di cui ai commi 2 e 4, coloro che risultino in possesso del diploma di istruzione secondaria o equiparato o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana, dell'attestato di frequenza del corso di formazione professionale "Sentieri di Pace" nonché abbiano superato l'esame, a seguito di partecipazione, di un corso di Primo Soccorso (almeno di tipo Basic Life Support – BLS) gestito dalla Croce Rossa Italiana. La domanda deve essere presentata alla Direzione centrale competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 0.1

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin
Emendamento modificativo

Art. 3 bis
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis la parola <<professionale>> è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 10/03/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 1.1

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin
Emendamento modificativo

Art. 3 bis
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 bis la parola <<speciale>> è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 10/03/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 1.2

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin
Emendamento modificativo

Art. 3 bis
(*Accompagnatore specializzato Grande Guerra*)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3. E' accompagnatore specializzato Grande Guerra chi accompagna persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia e sugli altri siti interessati dalla Prima Guerra Mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti sul territorio della regione.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 10/03/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 1.3

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin
Emendamento modificativo

Art. 3 bis
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
<<4. L'attività di accompagnamento, di cui al comma 3, viene esercitata in affiancamento alla figura della guida turistica, di cui all'articolo 112 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e unicamente nei territori regionali su cui sono stati individuati i luoghi di cui al comma 3.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 10/03/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 1.4

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin
Emendamento modificativo

Art. 3 bis
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 bis è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai luoghi della Prima Guerra Mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate dagli accompagnatori specializzati Grande Guerra, di cui al presente articolo, al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 10/03/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 1.5

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin
Emendamento modificativo

Art. 3 bis
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 bis la parola <<speciale>> è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 10/03/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 1.6

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin
Emendamento modificativo

Art. 3 bis
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
<<6. Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità di iscrizione, cancellazione, sospensione dall'elenco di cui al comma 2.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 10/03/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 1.7

PDL N. 136-43

<<Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
<<Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla
prima guerra mondiale>>.>>

Proponente: Marin
Emendamento modificativo

Art. 3 bis
(Accompagnatore specializzato Grande Guerra)

1. Al comma 7 dell'articolo 3 bis le parole "il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti:
<<30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 10/03/2011
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 28/03/2011
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 99 dd. 28/03/2011

EMENDAMENTO 1.8